

## CASSAZIONE SEZ. I CIV.

5 MAGGIO 1995 N. 4871

PRESIDENTE: CANTILLO

ESTENSORE: CARBONE

PARTI: GEPI, MAGNASCHI

(Avv. Di Pietropaolo)

CERMINARA ET AL.

(Avv. Ramadori)

**Responsabilità civile •  
Lesione della reputazione •  
Opinioni espresse da  
parlamentare • Immunità •  
Estensione ad altri soggetti  
• Insussistenza.**

*L'immunità concessa al parlamentare per opinioni pur diffamatorie espresse nell'esercizio delle sue funzioni non si estende a coloro che tali opinioni abbiano diffuso.*

**Reputazione • Lesione •  
Intervista al parlamentare  
riproduttiva del contenuto  
di una interrogazione  
parlamentare • Fonte  
privilegiata • Insussistenza •  
Obbligo di accertamento  
della notizia • Sussistenza.**

*L'intervista al parlamentare nella quale venga riportato il contenuto di una interrogazione dallo stesso presentata non costituisce fonte privilegiata che possa mandare esente il giornalista dall'obbligo di accertare non solo l'attendibilità della fonte ma anche la verità sostanziale della notizia.*

**C**on atto di citazione notificato il 15 gennaio 1985, Gabriele Cerminara, Franco Marrone, Francesco Misiani, Ernesto Rossi, Luigi Saraceni, Aldo Vittozzi, tutti magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Roma, convengono in giudizio Claudio Vitalone, la s.p.a. Editoriale « La Repubblica », il direttore responsabile del giornale, Scalfari ed il giornalista Scottoni, chiedendo il risarcimento dei danni per la pubblicazione di un'intervista al senatore, gravemente lesiva dell'onore e della reputazione degli istanti, a causa delle insinuazioni e degli apprezzamenti diffamatori, contenute nell'articolo redatto dal giornalista e pubblicata il 16 gennaio 1980, sotto il titolo « ho tutte le prove, le darò al Senato ».

Con successiva citazione del 28 gennaio 1986, gli stessi sei magistrati convengono in giudizio il senatore Vitalone, nonché il direttore responsabile del periodico « La Discussione », la s.r.l. G.e.p.i., all'epoca editore del giornale, e la s.r.l. « La Discussione », editore che aveva rilevato l'attività imprenditoriale, per aver pubblicato in data 21 gennaio 1980 una fotografia raffigurante tre uomini armati con il voto coperto, uno dei quali nell'atto di sparare, con un'intervista al senatore il quale, nel ripor-

\* La decisione (di cui è stata omessa la parte relativa alla tempestività, negata, di un secondo ricorso per Cassazione) conclude l'iter di un lungo procedimento i cui gradi precedenti sono pubblicati, Trib. Roma 7 novembre 1986, in questa *Rivista* 1987, 605 e App. Roma 11 febbraio 1991, *ivi*, 1991, 850.

La peculiarità della fattispecie è che l'articolo incriminato non era la riproduzione

dell'interrogazione parlamentare bensì una *intervista* al parlamentare stesso nel quale venivano riferiti i fatti oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Per l'ipotesi di « elaborazioni » giornalistiche sul contenuto della stessa interrogazione v. il giudizio di illiceità espresso da App. Napoli 12 giugno 1992, in questa *Rivista* 1993, 120 (e per il grado precedente v. Trib. Napoli 28 ottobre 1989, *ivi*, 1990, 151).

tarsi ad un'interpellanza presentata al senato, afferma che in una perquisizione era stato rinvenuto un documento dal quale emergono collegamenti tra gli attori e le organizzazioni eversive.

Sia il senatore Vitalone che le società editrici eccepiscono il difetto assoluto di giurisdizione, deducendo che le interviste rilasciate sono strettamente collegate all'interpellanza parlamentare presentata da alcuni senatori d.c. l'11 gennaio 1980, in quanto costituiscono opinioni espresse da un parlamentare a causa delle sue funzioni (art. 68 Cost.). A tal proposito si richiamano allo svolgimento della seduta del Senato del 14 marzo 1984, che aveva respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore, sul presupposto dello stretto collegamento esistente tra la proposizione dell'interpellanza e l'intervista rilasciata ai giornali.

Nelle more, gli attori, con atto notificato il 20 febbraio 1980 rinunciano agli atti del giudizio nei confronti dell'editore, del direttore e del giornalista del giornale « La Repubblica ».

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 7 novembre 1986, prende atto della rinuncia nei confronti dell'editore, del direttore e del giornale « La Repubblica », dichiara improponibili le domande rivolte al parlamentare, rigetta quelle rivolte alla società « La Discussione », divenuta editrice dopo il fatto, mentre condanna l'altro giornalista Pier Luigi Magnaschi e la casa editrice G.e.p.i. al risarcimento dei danni morali nei confronti degli istanti, liquidati in lire 60.000.000.

Avverso questa decisione propongono gravame sia i sei magistrati che il Magnaschi e la G.e.p.i. Resistono al gravame il parlamentare e la casa editrice « La Discussione ».

La Corte d'appello di Roma con sentenza dell'11 marzo 1991 — oggetto del presente ricorso — accoglie solo il motivo dell'appello principale riguardante la liquidazione del danno morale, determinandolo equitativamente in lire 120.000.000 complessive.

Secondo il giudice di merito, la domanda di risarcimento contro il parlamentare deve considerarsi improponibile a seguito della deliberazione con la quale il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere relativa a tutte le aree di responsabilità, civile, penale ed amministrativa; deliberazione che, benché relativa al solo articolo apparso su « La Repubblica », era ben estensibile anche all'altro articolo, avente analogo contenuto e relativo alle stesse circostanze di fatto, rese note su « La Discussione ».

Peraltro, l'immunità parlamentare, quale causa personale di esenzione della responsabilità, non si estende ai compartecipi non parlamentari, quali appunto la soc. G.e.p.i. ed il Magnaschi, che vanno considerati responsabili e condannati. Nella specie è stato liquidato il risarcimento del danno morale in lire 20.000.000 per ciascun degli originari istanti, oltre interessi legali dal 31 gennaio 1980, con esclusione di quello patrimoniale, in difetto di ogni elemento probatorio al riguardo.

La predetta sentenza è notificata ad istanza di Cerminara ed altri, il 26 giugno 1991, solo alle parti soccombenti, ossia alla soc. G.e.p.i. ed al Magnaschi, che hanno presentato ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e notificato il 3 ottobre 1991. Resistono con controricorso e con ricorso incidentale in parte condizionato ed in parte autonomo, Cerminara e gli altri, con atto notificato il 5 novembre 1991.

Inoltre, in data 6 marzo 1992 Cerminara e gli altri cinque originari istanti notificano al Vitalone (finora rimasto estraneo alla notifica della sentenza impugnata e dei ricorsi principale ed incidentale già ricordati)

un successivo autonomo ricorso per Cassazione, cui resiste con controrricorso l'intimato, sollevando la questione di inammissibilità dell'impugnazione.

Sia i primi che il secondo hanno depositato memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Preliminarmente vanno riuniti tutti i ricorsi proposti dalle parti ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni che, sebbene autonomamente proposte, concernono tutte la stessa sentenza impugnata.

(*Omissis*).

Sgombrato il campo dai motivi procedurali e passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo la società editrice ed il giornalista Magnaschi censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuta la responsabilità di entrambi, nonostante che la diffamazione a mezzo-stampa fosse stata esclusa come reato per il senatore. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere l'insindacabilità dell'atto parlamentare — in applicazione dell'art. 68, co. 1, Cost. — come esenzione soggettiva per il solo parlamentare e non come esenzione oggettiva per tutti i compartecipi.

La censura non è fondata.

In tema di reati commessi col mezzo della stampa, la responsabilità del direttore, ai sensi dell'art. 57 c.p. sussiste per il solo fatto che il reato si è perfezionato, anche se poi il colpevole non è punito, nel senso che la responsabilità per omissione non vien meno se ad esempio la non punibilità del suo autore è dovuta alla mancanza di imputabilità dello stesso, o, come nella specie, ad una specifica esenzione soggettiva prevista dall'art. 68 co. 1 Cost. — non modificato sul punto dalla l. cost. 29 ottobre 1993 n. 3 — per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle funzioni (res. somm. senato, IX legislatura, seduta del 14 marzo 1984, p. 6-8).

In relazione a quest'ultimo profilo, di recente regolamentato con d.l. 9 novembre 1994 n. 627 (che reitera i decreti legge 455/1993, 23/1994, 176/1994, 291/1994 e 535/1994), e per il quale la Corte costituzionale ha ribadito che spetta soltanto alla Camera competente il potere di accertare l'insindacabilità (Corte cost. 16 dicembre 1993 n. 443), occorre rilevare come questa Corte, in sede penale, abbia già avuto modo di interpretare l'art. 68 Cost. affermando che le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, pur non concretandosi in voti, o a stretto rigore, in opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, costituiscono atti tipici del singolo parlamentare, riconosciuti nel diritto costituzionale ed espressamente previsti nei regolamenti delle camere, sicché anche in relazione ad essi i membri del parlamento non possono essere perseguiti per il contenuto diffamatorio degli atti stessi.

Tale esclusione non tocca però l'oggettiva illiceità dell'atto, la quale riemerge con tutte le sue conseguenze quando concorrano terzi estranei o quando, successivamente, il contenuto lesivo della reputazione sia diffuso da altri o dallo stesso parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni « protette » (Cass. pen. sez. V, 30 settembre 1987 - ud. 4 febbraio 1987 - imp. Saraceni).

Con il secondo e terzo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione del diritto di cronaca, in quanto i giudici di merito, di fronte ad un'interrogazione parlamentare, avrebbero dovuto riconoscere che il controllo della verità da parte del giornalista doveva limitarsi alla verifica dell'effettivo compimento dell'atto da parte del senatore in

sede parlamentare, essendo in tal caso *in re ipsa* l'interesse pubblico che rende legittima la pubblicazione. Inoltre, la titolazione e la fotografia non costituirebbero elementi di autonomo rilievo lesivo, in quanto destinati unicamente ad attirare l'attenzione sul lettore.

Anche queste censure non sono fondate.

Nell'ambito delle cause di giustificazione ex art. 51 c.p., la giurisprudenza ritiene che l'art. 21 della Costituzione non ha scriminato in via generale l'attribuzione di fatti diffamatori veri, né ha, quindi, reso inoperante la regola di cui al co. 1 dell'art. 596 c.p. ove non possano invocarsi le esimenti del diritto di cronaca o di critica (Cass. pen., Sez. V, ud. 12 dicembre 1986, dep. 24 dicembre 1987, imp. Adami), ritenuti essenziali e primarie estrinsecazioni della libertà di manifestazione del pensiero. E per diritto di cronaca si intende, in generale, il diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa, in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati, ossia « il potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata » (Cass. pen., Sez. V, ud. 12 gennaio 1982, dep. 29 aprile 1982, imp. Lo Greco), mentre per diritto di critica si intende il diritto di esprimere motivati dissensi su opinioni altrui, il che può comportare la contrapposizione di idee, anche in modo aspro, in relazione a fatti compiuti o a giudizi espressi da altri (Cass. pen., Sez. V, ud. 12 dicembre 1986, dep. 24 aprile 1987, imp. Adami cit.).

La lunga e sofferta elaborazione giurisprudenziale e dottrinarica ha identificato tre condizioni che legittimano l'esercizio del diritto di cronaca: a) la verità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).

Come per lo più accade, anche nella fattispecie si controverte sulla verità della notizia pubblicata, in quanto i ricorrenti hanno contestato la tesi seguita dai giudici di merito, secondo cui il giornalista ha l'obbligo di verificare il contenuto della notizia, senza potersi trincerare sulla fonte informativa privilegiata.

In proposito va osservato, al di là di ogni considerazione filosofica sull'argomento, ai fini che qui interessano, che per « verità » deve intendersi la sostanziale corrispondenza (*adaequatio*) tra i fatti come sono accaduti (*res gestae*) ed i fatti come sono narrati (*historia rerum gestarum*). Solo la verità sostanziale come correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia, richiesta sia dall'art. 8 della legge sulla stampa, in tema di rettifica (l. 8 febbraio 1948 n. 47), oggi sostituito dall'art. 42 l. 5 agosto 1981 n. 416, sia dall'art. 7 co. 2 della legge sulle diffusioni radio-televisive (l. 14 aprile 1975 n. 103), soddisfa alle esigenze dell'informazione e cioè alla *ratio* dell'art. 21 Cost., e riporta l'azione nel campo dell'operatività dell'art. 51 c.p., rendendo non punibile, nel concorso dei requisiti della pertinenza e della continenza, l'eventuale lesione della reputazione altrui (Cass. pen., Sez. V, 27 aprile 1992, imp. Melchione; 6 giugno 1988, imp. Beria d'Argentine; 2 febbraio 1988, imp. Pipucci; 29 settembre 1986, imp. Emiliani). In altri termini, il principio della verità quale presupposto dell'esistenza del diritto di cronaca, oltreché del suo legittimo esercizio, comporta come suo inevitabile corollario l'obbligo del giornalista non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma di accertare la verità della notizia, sicché solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato l'esimente di cui all'art. 51 c.p. potrà essere utilmente invo-

cata (Cass. civ. 6 agosto 1992 n. 9348; 18 ottobre 1984 n. 5259; 13 giugno 1969 n. 2117).

In conclusione, i ricorrenti non possono invocare l'esercizio del diritto di cronaca per aver riportato l'intervista di un parlamentare senza aver accertato la verità sostanziale del contenuto, non esistendo fonti informative privilegiate (Cass. pen., Sez. un., 23 ottobre 1984, ud. 30 giugno 1984, imp. Ansaloni) e non essendo sufficiente la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui (Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 1984, ud. 20 ottobre 1983, imp. Scalfari), quando sia venuto meno « l'obbligo inderogabile » del giornalista, sancito dal co. 1 dell'art. 2 della legge professionale 3 febbraio 1963 n. 69, del « *rispetto della verità sostanziale dei fatti* ».

Infine, le modalità della pubblicazione, come accertato dal giudice di merito, hanno avuto un autonomo rilievo lesivo sia per la titolazione ad effetto e sia per la connessione con una grande fotografia raffigurante tre uomini armati con il volto coperto, uno dei quali nell'atto di sparare, fotografia relativa ad un atto di terrorismo, idonea a ribadire il collegamento tra i predetti magistrati e le organizzazioni eversive.

Con il quarto motivo del ricorso principale si censura la liquidazione equitativa operata dal giudice di secondo grado.

La censura, estremamente generica, racchiusa in poche righe, non merita accoglimento. Il giudice di merito, nell'accogliere sul punto uno specifico motivo d'appello, si è attenuto alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui alla valutazione equitativa, applicabile anche d'ufficio (Cass. 24 febbraio 1986 n. 1120), è possibile far ricorso per i danni non patrimoniali determinati dal fatto illecito del danneggiante, ove i danni stessi non possano essere provati nel loro preciso ammontare (Cass. 9 giugno 1987 n. 5031; 20 maggio 1986 n. 3353) o siano *in re ipsa* (Cass. 23 marzo 1993 n. 3414).

Orbene, l'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, non sono censurabili in sede di legittimità se la relativa decisione era sorretta da motivazione immune da vizi logici o errori di diritto (Cass. 9 giugno 1992 n. 7067; 5 marzo 1990 n. 1724). Nella fattispecie il giudice del merito ha congruamente motivato il proprio convincimento sia sulla gravità delle offese inferte mediante l'attribuzione di fatti determinati, risultati non veri, che avrebbero provocato « un vero assassinio dell'immagine umana e professionale degli appellanti », sia sulla precedente liquidazione irrisoria ed inadeguata rispetto a casi analoghi.

Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento dei tre motivi del ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento di quello principale.

Una diversa sorte tocca, invece, al ricorso incidentale non condizionato, che si sostanzia in un unico motivo.

Con questo unico motivo del ricorso incidentale non condizionato Cerninara ed altri hanno impugnato la decisione di merito che ha loro negato il risarcimento dei danni patrimoniali per difetto dell'elemento probatorio. Secondo i ricorrenti tale danno andava riconosciuto sulla base di una prova presuntiva sull'esistenza ontologica del pregiudizio.

La censura non è fondata.

I giudici di merito, infatti, dopo aver riscontrato la mancanza di prove sulla « menomazione della capacità lavorativa », rilevando che di tale menomazione e della rilevanza dei danni che i ricorrenti assumono aver su-

bito non v'è prova alcuna, hanno altresì escluso l'esistenza di pregiudizi patrimoniali negativi, in quanto «non è dato sapere» se e quali altri danni abbiano subito in concreto, sicché non può procedersi neppure in via presuntiva, «in carenza anche di un sia pur minimo elemento di prova».

Di fronte a questi accertamenti di fatto del giudice del merito, sulla carenza di ogni riscontro probatorio, anche a livello presuntivo, i giudici di legittimità non possono che respingere il ricorso.

Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. — La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale n. 10542/91 e quello incidentale n. 12276/91. Dichiarà inammissibile il ricorso incidentale n. 3026/92. Compensa interamente le spese del presente giudizio.